

Protocollo d'intesa tra i Comuni di Ravenna, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Unione della Romagna Faentina, l'ACER Ravenna, la Prefettura di Ravenna, il Tribunale di Ravenna, l'Ordine degli Avvocati di Ravenna, i Sindacati e le Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, recanti misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo

Premesso che:

- anche per l'anno 2021 nella provincia di Ravenna permane alto il numero dei procedimenti di sfratto e di quelli già definiti con convalida, con conseguenti disagi abitativi e tensioni sociali che rischiano di accrescersi ulteriormente;
- un numero rilevante di procedure esecutive è riconducibile a casi di morosità del conduttore, determinata in misura notevole dalla perdita o diminuzione della capacità reddituale subita dalle famiglie in conseguenza diretta e indiretta della perdurante crisi economica e dei relativi effetti sui redditi delle famiglie, ulteriormente aggravati dalle conseguenze della Pandemia in corso;

Visti

- il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che all'art. 6, comma 5, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
- il Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, che all'art. 1, comma 2, ha incrementato la dotazione del medesimo Fondo per l'anno 2014 di 15,73 milioni di euro;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 202 del 14 maggio 2014, recante "Attuazione dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 – Morosità incolpevole.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, con cui è stato ripartito lo stanziamento di 20 milioni di euro, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 2.550.052,91;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2015 recante "Riparto delle disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli", registrato alla Corte dei Conti il 05 maggio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 32.730.000,00 per l'anno 2015, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 3.890.634,63;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2016 recante "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6,

comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 59.730.000,00 per l'anno 2016, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 5.945.946,48;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 agosto 2017 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2017”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2017, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 11.062.457,95 per l'anno 2017, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 1.205.348,30;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2018 recante “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2018”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2018, con cui è stato ripartito lo stanziamento di € 45.841.330,97 per l'anno 2018, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 5.162.293,38;
- la Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1279 del 23 luglio 2014, recante “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (DL 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. N. 124/2013, art. 6, comma 5). Criteri e ripartizione risorse”, con cui sono state ripartite tra i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 2003 le risorse statali pari complessivamente a euro 4.527.445,32, utilizzando come parametro il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili ad uso abitativo emessi dall'autorità giudiziaria per morosità e altra causa nell'anno 2013;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 dicembre 2019 recante “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2019” che ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 4.033.063,32;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 giugno 2020 recante “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2020” che ha assegnato alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 831.108,49;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui art. 17-*bis* ha disposto la proroga della sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020;
- il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, che ha disposto la proroga della sospensione degli sfratti fino al 30 giugno 2021;
- il Decreto Sostegni Bis del 25/05/2021 n. 73, che ha disposto una ulteriore proroga della sospensione degli sfratti ovvero proroghe scaglionate a

seconda della data del provvedimento di rilascio: per i provvedimenti di sfratto emessi prima della pandemia il blocco degli sfratti termina il 30 giugno 2021; per i provvedimenti di sfratto emessi tra il 28 febbraio ed il 30 settembre 2020 il blocco degli sfratti termina il 30 settembre 2021; per i provvedimenti di sfratto emessi tra il 1 ottobre 2020 ed il 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti termina il 31 dicembre 2021;

- l'art. 53 del DL n. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Decreto Sostegni Bis.

* * *

CON IL PRESENTE ACCORDO

le parti aderenti convengono che le misure previste nel presente Protocollo hanno validità **dal 1 agosto 2021 al 31 dicembre 2022**. Ove nel corso del predetto periodo temporale dovessero intervenire provvedimenti governativi che introducano misure con finalità di sostegno al disagio abitativo che apportino modifiche in ordine ai beneficiari delle misure o ad ulteriori aspetti applicativi ed operativi, i soggetti firmatari dell'accordo valuteranno l'opportunità di introdurre eventuali modifiche al Protocollo in oggetto al fine di adeguarlo alle predette nuove misure, così come al termine del predetto periodo di validità i soggetti firmatari del Protocollo valuteranno di prevedere l'estensione di queste misure.

ART. 1 – FINALITÀ DEI CONTRIBUTI PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE /ABITATIVA

Premesso che i Comuni ad Alta Tensione Abitativa e ad Alto Disagio Abitativo sono: Ravenna, Cervia, Lugo, Massa Lombarda, Bagnacavallo, Alfonsine e Faenza, il Fondo di ciascun Comune ad Alta Tensione Abitativa, di cui al presente articolo, è costituito dai contributi di cui al D.G.R. n. 2079/2016 e successive ripartizioni derivanti dal Fondo Nazionale dedicato agli inquilini morosi incolpevoli, così come richiamate in premessa. Il Fondo è gestito, secondo criteri di priorità e speditezza, da ciascun Comune ad alta tensione abitativa, per parte propria, ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti negli stessi Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2016.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 2 – FINALITÀ DEL FONDO DI SALVAGUARDIA DEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Il Fondo di cui al presente articolo, costituito con la quota residua dei contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2221/2015 è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti nei Comuni non ad alta tensione abitativa che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista dall'art. 2 del D.M. 30 Marzo 2016.

I contributi erogati ai sensi del presente articolo sono erogati al fine di ottenere un differimento dall'esecuzione dello sfratto in caso sia stato già

convalidato, previo accordo scritto tra le parti (locatore e conduttore), operando in analogia a quanto previsto dal successivo art. 6, per quanto applicabile.

Tale fondo potrà essere successivamente alimentato con risorse comunali, regionali o statali, in particolare quelli previsti dall'art. 53 del DL 25/05/2021, senza che ciò comporti una modifica del presente Protocollo.

ART. 3 – BENEFICIARI

Possono richiedere l'accesso alle misure di questo Protocollo gli inquilini quando ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2016, in particolare:

- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero procedimenti per cui è intervenuta la convalida ma per i quali non c'è stata ancora l'esecuzione;
- importo massimo di morosità non superiore a € 10.000 per immobili situati nei Comuni ad alta tensione o disagio abitativo ed € 7.000 per tutti gli altri immobili;
- residenza nell'immobile oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- possesso documentato di una situazione soggettiva - tra quelle qui di seguito elencate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo - per cui il nucleo familiare residente nell'immobile, a seguito di un evento intervenuto a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione dell'immobile oggetto di procedura di sfratto, ha subito una diminuzione della capacità reddituale che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all'obbligo di pagamento del canone di locazione, tra cui per esempio: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente, **almeno pari al 30%**, riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- possesso di un reddito I.S.E., ultimo disponibile, non superiore a € 35.000,00, o valore I.S.E.E. non superiore a € 26.000,00;
- l'inquilino, ovvero un componente del nucleo familiare, non deve risultare titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

La concessione di contributi avverrà secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste di intervento, sia che siano presentate su istanza di parte, che siano presentate che su istanza del Servizio Sociale che ha in carico l'inquilino. **Nell'individuazione dei beneficiari ammessi a contributo si darà priorità a coloro che non siano percettori di reddito di cittadinanza con relativa quota assegnata per il pagamento del canone di locazione.**

ART. 4 – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO PER I PROCEDIMENTI NON ANCORA CONVALIDATI

In pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, la morosità complessiva, come accertata in sede giudiziale, è aumentata nella misura del 10% in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate.

La morosità così determinata è coperta al 100% da un contributo a fondo perduto che in ogni caso non può essere superiore a € 8.000 per gli immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa ed € 4.000 per gli altri immobili. L'erogazione di tale contributo è subordinata alle condizioni che:

- alla data di richiesta di accesso al contributo del presente articolo permangano almeno due anni residui dalla conclusione del contratto di locazione e, qualora tale periodo sia stato superato, alla stipula di un nuovo contratto di locazione per lo stesso immobile, a canone concordato ex L 431/98 art. 2 comma 3; in quest'ultimo caso, nei Comuni ad Alta tensione abitativa, trovano applicazione anche i dispositivi contenuti nel successivo art. 7 del presente Protocollo relativamente al contributo per il pagamento dei canoni futuri, comunque nel limite di Euro 8.000 complessivi;
- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000 per i residenti nei Comuni ad alta tensione abitativa ed Euro 4.000 per i residenti negli altri Comuni.

Ai sensi del successivo art. 5, l'Accordo sottoscritto dalle parti – che a tal fine potranno avvalersi della consulenza delle rispettive associazioni e organizzazioni di categoria – dovrà essere depositato dinanzi al Giudice competente alla trattazione della controversia per la convalida dello sfratto o per il rilascio dell'immobile. Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, concede un termine, a conclusione del quale, verificato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell'accordo, dichiarerà cessata la materia del contendere ovvero l'estinzione del giudizio.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza e comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 5 – CONDIZIONI PER L'ACCESSO

I beneficiari delle misure previste all'art. 4 del presente protocollo, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, dovranno sottoscrivere un accordo contenente, a pena di inammissibilità: l'accettazione del proprietario dell'immobile alla rideterminazione delle somme dovute secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 4. Il proprietario da parte sua si impegna a rinunciare agli atti della procedura di convalida di sfratto, nell'ipotesi di cui all'art. 4, o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino, nell'ipotesi di cui all'art. 6.

ART. 6 – MISURE PER IL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO DELL'IMMOBILE NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. b), D.M. 30 marzo 2016 nei Comuni ad alta tensione Abitativa, ove concorrano le seguenti condizioni:

- a) provvedimento di convalida con fissazione del termine per il rilascio già scaduto;
- b) possesso in capo al conduttore esecutato dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Protocollo;
- c) accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione.

Il proprietario precedente potrà richiedere, una sola volta, al Comune nel quale è ubicato l'alloggio, allegando l'accordo di cui al precedente punto c), il riconoscimento di un contributo a fondo perduto – a parziale estinzione dei crediti del richiedente – in misura pari a:

1. n. 6 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 6 mesi, comunque nella misura massima di € 4.000,00;
2. n. 12 mensilità del canone indicato nel contratto scritto e registrato, in caso di rinvio per 12 mesi, comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Una volta riconosciuta l'ammissibilità al contributo, lo stesso verrà erogato mediante rate trimestrali

posticipate direttamente al proprietario dell'immobile, previa richiesta dell'inquilino esecutato, che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.

Il Comune, verificate le domande di contributo, provvederà a trasmetterne copia all'UNEP.

L'erogazione del contributo al legittimo beneficiario, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 7 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

In coerenza con le previsioni di cui all'art. 5, lett. c) e d), D.M. 30 Marzo 2016, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia sottoscritto un contratto di locazione per un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale relativo al nuovo contratto di locazione nonché un numero di

mensilità del nuovo canone, tale per cui la somma dei due contributi (caparra e mensilità) non ecceda € 8.000,00.

Tali contributi verranno erogati direttamente al nuovo locatore alle seguenti condizioni e nei seguenti termini:

- l'inquilino non abbia già beneficiato delle misure di cui al presente Protocollo; nei casi in cui l'inquilino risulti invece già beneficiario di tali misure, per eventi occorsi precedentemente, è necessario che l'ammontare complessivo dei contributi ricevuti (compreso quello in discorso) non ecceda Euro 12.000,00;
- sia previsto un nuovo contratto di locazione a canone concordato ex L 431/98 regolarmente registrato, eventualmente anche relativo allo stesso immobile oggetto di liberazione;
- il deposito cauzionale e le mensilità da corrispondere a titolo di canone di locazione siano interamente esplicitate nel nuovo contratto di locazione;
- lo spontaneo rilascio dell'immobile avvenga a data certa concordata con la proprietà;
- il contributo inerente al deposito cauzionale e la prima mensilità verranno erogate in un'unica soluzione direttamente al proprietario dell'immobile, previa richiesta dell'inquilino all'avvenuto rilascio da parte di quest'ultimo dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto, sulla base di un verbale di restituzione a cura del locatore intimante;
- il contributo inerente ai canoni di locazione futuri verrà erogato mediante rate trimestrali posticipate direttamente al proprietario dell'immobile, una volta che attesti la perdurante occupazione dell'alloggio, sempre che il conduttore ne abbia fatto richiesta in accordo con il proprietario - locatore;
- l'erogazione al legittimo beneficiario dei sopracitati contributi, da parte dell'Amministrazione competente, avverrà secondo criteri di speditezza, comunque entro 30 giorni dal ricevimento di tutti gli atti necessari a perfezionare il procedimento.

ART. 8 – MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA RICERCA DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA ALTERNATIVA NEI COMUNI NON AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Per tutti i Comuni non ad alta tensione abitativa, l'inquilino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato, ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, potrà richiedere un contributo a fondo perduto utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del nuovo contratto di locazione, purché sia previsto un canone sostenibile rispetto alla capacità economica del conduttore e purché detto deposito cauzionale sia interamente esplicitato nel nuovo contratto di locazione. Detto contributo verrà erogato all'avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di provvedimento di sfratto.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 6, D.M. 30 marzo 2016 ciascun Comune ad alta tensione abitativa provvederà a inviare apposito elenco dei beneficiari delle misure di questo Protocollo alla Prefettura di Ravenna per le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

La concessione dei contributi di cui al presente Protocollo lascia salve le eventuali ulteriori forme di sostegno economico di cui dovessero usufruire gli interessati.

ART. 10 – RENDICONTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA E MONITORAGGIO DELLE RISORSE

La rendicontazione delle risorse regionali verrà effettuata dai Comuni o Unioni di Comuni con riferimento alla data del 31 dicembre 2021 o in una data precedente, qualora siano interamente utilizzate in data antecedente rispetto alla scadenza del presente Protocollo.

L'attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse statali di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli verrà effettuata dalla Regione Emilia-Romagna secondo le specifiche che verranno definite, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 30 marzo 2016, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 11 – COMMISSIONE DI MONITORAGGIO E CONCILIAZIONE

Per l'eventuale ricomposizione delle controversie derivanti dalla non corretta interpretazione delle norme presenti nel presente Protocollo è istituita una commissione provinciale formata da un rappresentante delle Istituzioni, un rappresentante delle organizzazioni della Proprietà e un rappresentante delle organizzazioni dei Conducenti, firmatarie.

La commissione verrà attivata su richiesta delle parti in trattazione.

La richiesta di attivazione della commissione non comporta oneri a carico dei firmatari.

Ravenna 29/07/2021

Comune di Ravenna

CAROLI GUATELLI e CERVIA

Unione della Romagna Faentina

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

ACER Ravenna

Prefettura di Ravenna

Tribunale di Ravenna

The image shows handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. From top to bottom, the signatures correspond to: Comune di Ravenna (Caroli GuateLLi e Cervia), Unione della Romagna Faentina, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ACER Ravenna, Prefettura di Ravenna, and Tribunale di Ravenna.

Ordine degli Avvocati di Ravenna

Terzi Gual

CGIL

Bole

CISL

Suminfort

UIL

More Dece fca

SUNIA

Bo E

SICET

Quosen R

UNIAT

More Dece fca

ASSPI

More Dece fca

APPE

More Dece fca

UPPI

More Dece fca

CONFABITARE

More Dece fca

APPC

More Dece fca

ASSOCASA

More Dece fca